



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	1366
del	14 OTT. 2020

Oggetto: Convenzione con P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica ad orientamento Socio-Costruttivista di LECCE, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria del Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi, e della proposta formulata dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 135384 del 22.09.2020, il P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica ad orientamento Socio-Costruttivista di LECCE ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota l'Istituto in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale di LECCE, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso



le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Istituto *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Associazione in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico di P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale di LECCE per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto; restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	AVV. GIANPAOLO PARISI	
IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.	DOTT.SSA SIMONA MUDONI	

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale di LECCE;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere a P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale di LECCE la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico di P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale di LECCE;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di inoltrare copia del presente provvedimento di P.Psi.S.Co. Centro Studi Psicologia Società Cooperativa Sociale di LECCE;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

**Atto di convenzione per l'effettuazione del tirocinio pratico
per l'esercizio dell'attività di psicoterapia**

tra Asl BA

e

CENTRO STUDI PSICOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETÀ

P.Psi.S.Co.

**Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica
ad orientamento Socio-Costruttivista**

Lu



0 1 19 187251 385 8



La ASL BA nella persona del legale rappresentante Direttore Generale Dott. Antonio Sanguedolce
e

la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica ad orientamento Socio-Costruttivista qui di
seguito chiamata Scuola con sede in Lecce, Via Manifattura Tabacchi 34/b

nella persona della dott.ssa Antonia Urso, legale rappresentante,

premessi che

- l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato, ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento alla psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 10/03/1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato DPR;
- la Scuola ha manifestato l'interesse a stipulare con la ASL BA una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico professionale richiesto dalla legge presso le strutture della asl medesima,

convengono quanto segue

1. L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale
2. L'Istituto è tenuto a far osservare scrupolosamente ai propri studenti le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.; nello specifico, lo studente non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.
3. La presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito.
4. La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'ENTE PROPONENTE
5. La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'ENTE PROPONENTE per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente
6. L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione
7. Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

9. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'ENTE PROPONENTE

10. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (L. 56/89 e smi) asl BA e l'Istituto PPSISCO concordano che allievi iscritti ai corsi di formazione in Psicoterapia dell'Istituto formativo di cui sopra svolgano il proprio tirocinio, corrispondente tra 100 e 150 ore annue, presso le strutture che afferiscono alla ASL Ba sulla base delle disponibilità individuate da quest'ultima all'inizio di ogni anno accademico.

11. Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del professionista individuato dalla asl Ba, che avrà funzioni di tutor, principalmente presso la sede lavorativa del tutor stesso.

12. Gli allievi sono inoltre tenuti a :

- firmare le presenze,
- osservare le norme disciplinari previste per il personale in ruolo dello stesso profilo professionale,

13. Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti convenute.

ASL BARI

D.G. dott. Antonio Sanguedolce nato a Lecce il 27/10/1962, SNGNTN62R27E506A, domiciliato presso ASL di Bari, via Lungomare Starita, 26, 70123 Bari, P.I. 06534340721.

ENTE PROPONENTE

Società Cooperativa Sociale Centro Studi Psicologia a.r.l. Rappresentate legale, dott.ssa Antonia Urso nata a Lecce il 19/01/1959. RSUN059A59E506P, domiciliata in via Manifattura Tabacchi n. 4/b, 70100 Lecce, P.I. 03726060759.

C.S.P. Coop. Soc. a r.l.
C.F. n. IVA 03706060759
AMMINISTRATORE UNICO
Dr. ssa Antonia Urso

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 7: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 7, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione."

Per ASL BA

Il Responsabile Legale

D. G. Dott. Antonio Sanguedolce

CENTRO STUDI PSICOLOGIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL Rappresentante Legale
C.S.P. Coop. Soc. a r.l.
C.F. n. IVA 03706060759
Dott. ssa Antonia Urso
AMMINISTRATORE UNICO
Dr. ssa Antonia Urso

